



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 95 DEL 24-10-2019

Reg. generale n. 175 del 24-10-2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LA S.C. SANTA MARIA IN PATERNO - SAN LORENZO IL GIORNO 27 OTTOBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA GARA DI RUZZOLA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE.

IL RESPONSABILE V SETTORE

Vista la richiesta di autorizzazione, assunta al prot. n. 18.696 del 9/10/2019, presentata dal Sig. Marrocchi Andrea, residente in, località n. ..., nella sua qualità di rappresentante legale della società Figest, con sede in frazione Avenale n. 81, 62011 Cingoli (MC), ad effettuare una gara di ruzzola, valevole per la qualificazione al Campionato Italiano, lungo la strada comunale di Santa Maria in Paterno - San Lorenzo, nel tratto viario compreso tra il civico n. 59 fino all'intersezione con la S.P. n. 169, il giorno di domenica 27/10/2019, dalle ore 7:30 alle ore 14:00;

Vista l'autorizzazione n. 7 del 10/10/2019, relativa allo svolgimento di competizioni sportive su strada rilasciata dallo scrivente Funzionario responsabile V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

Vista la necessità di adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di consentire l'agevole svolgimento della manifestazione sportiva;

Visti gli articoli 6, 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 28/05/2019;

ORDINA

**Per il giorno di domenica 27 ottobre 2019, dalle ore 07:30 alle ore
14:00**

l'istituzione del divieto di sosta e di transito lungo la strada comunale di Santa Maria in Paterno – San Lorenzo, dal civico n. 59 fino all'intersezione con la S.P. 169.

Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse, i residenti per recarsi al proprio domicilio e gli autorizzati dal Comando Polizia Municipale.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

La società sportiva organizzatrice della gara di ruzzola provvederà alla protezione, con idonei materiali, di ogni manufatto pubblico e privato esistente lungo il tratto interessato dall'evento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della strada.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Dott.ssa Barbara Foglia**